

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 975</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, PAVONE, URSO GIACINTO, ANSELMI TINA,  
AZZARO, BECCARIA, BOVA, DALL'ARMELLINA, MEUCCI,  
MICHELI FILIPPO, RADI, TANTALO, VECCHIARELLI, SGAR-  
LATA, MICHELI PIETRO, NUCCI**

*Presentata il 19 ottobre 1972*

**Determinazione dei limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende eliminare una grave ed ingiustificata discriminazione operata in danno della vasta e benemerita categoria dei lavoratori autonomi.

È noto che il limite dell'età pensionabile è unico per tutte le categorie di lavoratori dipendenti assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ma si fa una eccezione per i lavoratori autonomi. Tale differenziazione non ha alcun fondamento giuridico-sociale.

Ormai la legislazione previdenziale vigente ha acquisito il principio della equiparazione fra lavoratore dipendente e autonomo nello spirito della Costituzione.

Anche sotto l'aspetto puramente fisiologico e della capacità lavorativa non può operarsi una differenziazione fra lavoratore autonomo e dipendente.

A chi esamina la condizione di lavoro delle due categorie non sfugge una evidente constatazione: la moderna organizzazione del lavoro dipendente con orari sempre più ridotti e con ambienti di lavoro più rispondenti alle norme igienico-sanitarie, consente al lavoratore la conservazione della capacità lavorativa sino ad una età più avanzata del passato. Al contrario, nel campo del lavoro autonomo, le note condizioni di limitata produttività delle piccole imprese, non consentono al lavoratore titolare di osservare un orario ed un ritmo di lavoro simili a quelli del lavoratore dipendente; l'ambiente di lavoro quasi mai è rispondente ai requisiti igienico-sanitari, senza parlare dello stato di ansia derivante dalla responsabilità imprenditoriale. Basti pensare ad alcune attività artigiane ed agricole ove le aziende sono carenti del

minimo indispensabile per la tutela della salute del lavoratore. In simili condizioni il fisico del lavoratore autonomo, come è confermato dalle statistiche sanitarie, si logora in tempi più brevi e l'invecchiamento si verifica ad età ancora giovane.

Ma il diverso limite d'età pensionabile dei lavoratori autonomi, in qualche caso è assurdo ed in evidente contrasto con quanto prevedono precise disposizioni di legge. Si fa il caso degli « autotrasportatori » artigiani; a questi, come è noto, a norma delle vigenti disposizioni non viene rinnovata la patente di guida al compimento del sessantesimo anno di età perché, evidentemente, il legislatore considera a tale età una specie di incapacità presunta alla guida di automezzi.

Ebbene, però, la norma in materia di pensione di vecchiaia consente il diritto a pensione per gli artigiani autotrasportatori al compimento del sessantacinquesimo anno di età; il contrasto è evidente ed il legislatore non può costringere un lavoratore a non esercitare la propria professione senza prevedere una adeguata tutela previdenziale che gli consenta il minimo vitale!

Per le esposte considerazioni si rende urgente ed indilazionabile l'intervento del legislatore per eliminare l'assurda differenziazione ancora esistente fra lavoratore autonomo e dipendente di fronte ai limiti dell'età pensionabile oltre la contraddittorietà fra norme vigenti, purtroppo scrupolosamente applicate.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli esercenti attività commerciali, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti a sessanta anni compiuti per gli uomini ed a cinquanta-cinque per le donne.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con contributo a carico dello Stato.